SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 263**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 novembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 novembre 1992, n. 428.

Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, recante differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, recante differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 dell'8 settembre 1992.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 22, è ripubblicato il testo del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 583):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) l'8 settembre 1992.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, l'8 settembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 settembre 1992.

Esaminato dalla 8ª commissione l'8, 15 ottobre 1992.

Esaminato in aula il 15 ottobre 1992 e approvato il 29 ottobre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1812):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 30 ottobre 1992, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 novembre 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 novembre 1992.

Esaminato dalla XI commissione il 4 novembre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 4 novembre 1992.

92G0478

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 ottobre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di tutti gli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Caltanissetta.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Caltanissetta n. 6236 AL/seg, in data 20 ottobre 1992, dalla quale risulta che tutti gli uffici giudiziari del distretto di detta corte non sono stati in grado di funzionare nei giorni dal 21 settembre al 10 ottobre 1992 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento di tutti gli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Caltanissetta nei giorni dal 21 settembre al 10 ottobre 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 ottobre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5092

DECRETO 30 ottobre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di tutti gli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Bari.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Bari n. 4944 in data 22 ottobre 1992, dalla quale risulta che tutti gli uffici giudiziari del distretto di detta corte non sono stati in grado di funzionare nei giorni dal 21 al 30 settembre 1992, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento di tutti gli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Bari nei giorni dal 21 al 30 settembre 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 ottobre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5094

DECRETO 30 ottobre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Potenza.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Potenza n. 2367 in data 23 ottobre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Potenza nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

corte di appello di Potenza: giorni dal 1° all'8 ottobre 1992;

ufficio notifiche, esecuzioni e protesti corte di appello di Potenza: giorni dal 1° all'8 ottobre 1992;

tribunale di Potenza: giorni dal 1° all'8 ottobre 1992;

pretura circondariale di Potenza: giorni dal 1° all'8 ottobre 1992;

tribunale di Melfi: giorni 1° e 2 ottobre 1992;

pretura circondariale di Melfi: giorni 1° e 2 ottobre 1992;

tribunale di Lagonegro: giorno 29 settembre 1992;

pretura circondariale di Lagonegro: giorno 29 settembre 1992;

sezione distaccata di Lauria: giorno 29 settembre 1992;

sezione distaccata di Chiaromonte: giorni 29 settembre, 2 e 3 ottobre 1992.

Roma, 30 ottobre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5093

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 ottobre 1992.

Misure fitosanitarie per l'importazione di patate da seme dal Canada.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Viste le direttive del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 e n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970, e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970, modificata dalla direttiva n. 88/380/CEE;

Vista la decisione presa in sede CEE il 2 settembre 1992 dal comitato fitosanitario permanente che ha approvato le deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE sopramenzionata, per l'introduzione in Italia di tuberi-seme di patate originari del Canada;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del «Corynebacterium sepedonicum» e del «potato spindle tuber viroid»:

Decreta:

Art. 1.

I tuberi-seme di patate della varietà Kennebec, originari del Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1992 attraverso i porti di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi-seme di patate, di cui al precedente art. 1, le autorità fitosanitarie canadesi dovranno accertare che:

1) Le patate da seme sono state prodotte in campi situati in aree delle province del New Brunswich o del Prince Edward Island che «Agriculture Canada» abbia ufficialmente dichiarato esenti da «potato spindle tuber viroid» e da «Corynebacterium sepedonicum». Dette aree potranno essere dichiarate esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se:

a) comprendono i campi di almeno tre diverse aziende produttrici di patate, indipendentemente dal fatto che tali aziende gestiscano terreni affittati situati in altre aree; oppure una superficie di almeno 4 kmq e sono circondate interamente da acqua e terreni non facenti parte delle suddette aziende, dove i predetti organismi nocivi sono stati rilevati nei precedenti tre anni;

b) le patate prodotte in dette aree sono la prima diretta generazione di patate da seme delle categorie «Pre-Elite», «Elite I», «Elite II» o «Elite III», prodotte in aziende qualificate a produrre patate da seme delle categorie «Pre-Elite» o «Elite I» e che siano aziende ufficiali o ufficialmente designate e controllate per tale scopo;

c) la superficie destinata alla produzione di patate diverse da quelle da seme non deve superare 1/5 di quella utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberi-seme;

d) esami annuali sistematici e rappresentativi, effettuati almeno nei precedenti cinque anni, in condizioni adeguate per l'individuazione degli organismi nocivi considerati, condotti su tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non hanno mostrato alcuna presenza positiva o qualsiasi altro elemento che possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste aree come esenti da malattie;

e) sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di altra natura per assicurare che:

le patate prodotte in altre aree del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie, o in Paesi dove è nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere introdotte in tali aree;

le patate prodotte in tali aree, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione, la selezione e il confezionamento impiegati non possono entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati originari di aree diverse da quelle dichiarate esenti da malattie;

i tuberi debbono essere ufficialmente certificati come tuberi-seme di patate rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria di base. Tuttavia, non potranno essere ufficialmente certificati per l'esportazione nella Comunità i tuberi-seme provenienti dalle zone in cui sono state prodotte, nel 1990, le partite che, dall'analisi di campioni prelevati nella Comunità, sono risultate infette da »Corynebacterium sepedonicum» e dalle zone in cui sono stati prodotti i tuberi-seme dai quali sono state ottenute tali partite.

2) Le patate da seme devono essere certificate ufficialmente come patate da seme che soddisfino almeno le condizioni previste per la categoria «di base».

3) I campioni devono essere prelevati ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia; ciascuna partita può essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà, prodotti in un'unica azienda; i campioni dovranno essere esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del «potato spindle tuber viroid» e del «Corynebacterium sepedonicum»; i campioni per l'accertamento della eventuale presenza di «potato spindle tuber viroid» saranno costituiti da tuberi o foglie prelevati nel campo ove è stata prodotta la partita; per l'accertamento del «Corynebacterium sepedonicum» devono essere prelevati da ogni partita due campioni di tuberi pari a circa l'1% dei tuberi costituenti la partita, fino a 1.000 tuberi; gli esami devono essere effettuati su campioni interi, applicando i seguenti metodi:

per quanto riguarda il «potato spindle tuber viroid»: il metodo «Reverse-Page», o la procedura di ibridazione C - DNA;

per quanto riguarda il «Corynebacterium sepedonicum» almeno il metodo indicato nel «Piano per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare delle patate in partite di tuberi di patata» (EUR 112888 I SBN 92-825-7760-0) o un metodo IF equivalente.

Art. 3.

Le partite di patate dovranno essere tenute separate durante tutte le operazioni compreso il trasporto.

Art. 4.

Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna partita di tuberi-seme di patate deve essere compilato dalle autorità fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di «potato spindle tuber viroid» o di «Corynebacterium sepedonicum» è stata scoperta in occasione degli esami di cui all'art. 2.

Il certificato anzidetto deve riportare la dichiarazione supplementare che le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono state prodotte le patate da seme e il numero di certificazione all'origine, nonché il nome dell'area di cui al primo comma del punto 1), e dell'azienda di cui alla lettera *b)* del punto 1), sempre dell'art. 2.

Art. 5.

Dalle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono essere prelevati ufficialmente campioni rappresentativi destinati agli esami ufficiali. Le partite devono rimanere sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate fino alla conferma che nessuna traccia di «Corynebacterium sepedonicum» è stata scoperta in occasione di tali esami.

Art. 6.

Le patate ottenute dai tuberi-seme importati non possono essere certificate come «tuberi-seme di patate», ma debbono essere commercializzate come patate da consumo esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 7.

I locali, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le macchine per il trasporto, la cernita o la preparazione del materiale da semina che sono stati in contatto con i tuberi-seme importati, anteriormente al successivo impiego, devono essere sottoposti a pulizia e disinfezione prima di entrare in contatto con altre patate.

Art. 8.

L'importazione delle singole partite di patate da seme dal Canada è soggetta all'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito di apposita richiesta in cui dovranno essere specificati la quantità, i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e i depositi ove saranno immagazzinati i tuberi da seme.

Art. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'autorizzare l'importazione dei tuberi-seme, provvederà a dettare agli uffici competenti le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5095

DECRETO 30 ottobre 1992.

Misure fitosanitarie per l'importazione di patate da seme dalla Polonia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista a direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Viste le direttive del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 e n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970, e successive modificazioni;

Vista la decisione presa in sede CEE il 2 settembre 1992 dal comitato fitosanitario permanente che ha approvato le deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE sopramenzionata, per l'introduzione in Italia di tuberi-seme di patate originari dalla Polonia;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del «Corynebacterium sepedonicum» e del «potato spindle tuber viroid»;

Decreta:

Art. 1.

I tuberi-seme di patate della varietà Sieglinde originari della Polonia, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1992.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi-seme di patate, di cui al precedente art. 1, le autorità fitosanitarie polacche dovranno accertare che:

a) le patate da seme sono state prodotte in campi situati nella «zona chiusa» di Wierzbowo, nel voivodato di Lomza;

b) le patate da seme sono state prodotte esclusivamente con patate da seme della categoria «Elite», importate in provenienza da uno Stato membro nel quale non si sia constatata la presenza del «Corynebacterium sepedonicum»;

c) le patate da seme sono state certificate ufficialmente come patate da seme rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria «Original»;

d) i campioni sono stati prelevati ufficialmente da ogni partita (lotto) destinata all'Italia; una partita dovrà consistere soltanto di tuberi di un'unica varietà prodotti in un'unica azienda; i campioni dovranno essere esaminati in laboratori ufficiali per accertare la presenza del «potato spindle tuber viroid» e del «Corynebacterium sepedonicum»; i campioni sottoposti all'esame per l'accertamento della presenza di «potato spindle tuber viroid» debbono essere costituiti da tuberi o foglie prelevati nel campo in cui è stata prodotta la partita; per l'accertamento del «Corynebacteriumsepedonicum» si deve prelevare un campione di almeno 200 tuberi da ogni partita di 5 tonnellate o meno applicando i seguenti metodi:

in relazione al «potato spindle tuber viroid»: il metodo «Reverse-Page», riveduto o un metodo equivalente, o il processo di ibridazione C-DNA;

in relazione al «Corynebacterium sepedonicum»: IF «Angers» o un metodo IF equivalente.

Art. 3.

Le partite debbono essere tenute separate durante tutte le operazioni compreso il trasporto.

Art. 4.

Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna partita deve essere compilato dalle autorità fitosanitarie polacche soltanto dopo la conferma che, attraverso gli accertamenti di cui alla lettera *d)* dell'art. 2, nessuna traccia di «potato spindle tuber viroid» o di «Corynebacterium sepedonicum» è stata scoperta e che in particolare la prova IF ha dato esito negativo.

Il certificato anzidetto deve riportare la dichiarazione supplementare che le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda che ha prodotto le patate da seme, il numero alle lettere di certificazione delle partite di patate da seme e la denominazione della zona di cui alla lettera *a)* dell'art. 2.

Art. 5.

Dalle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono essere prelevati ufficialmente campioni rappresentativi destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del «Corynebacterium sepedonicum», applicando il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo anzidetto. Le partite devono essere tenute separate sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate fino alla conferma che nessuna traccia di «Corynebacterium sepedonicum» è stata scoperta in occasione di detti esami.

Art. 6.

Le patate ottenute dai tuberi-seme importati non possono essere certificate come «tuberi-seme di patate», ma dovranno essere utilizzate come patate da consumo esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 7.

I locali, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le macchine per il trasporto, la cernita o la preparazione del materiale di semina che sono stati in contatto con i tuberi-seme importati, anteriormente al successivo impiego, devono essere sottoposti a pulizia e disinfestazione prima di entrare in contatto con altre patate.

Art. 8.

L'importazione delle singole partite di patate da seme dalla Polonia è soggetta all'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito di apposita richiesta in cui dovranno essere specificati la quantità, i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e i depositi ove saranno immagazzinati i tuberi da seme.

Art. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'autorizzare l'importazione dei tuberi-seme, provvederà a dettare agli uffici competenti le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5096

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 ottobre 1992.

Modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria da parte del registro aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di aeroporto dei dati e notizie riguardanti le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e dall'art. 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «l'indicazione degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale»;

Visto l'art. 7, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale demanda all'emanazione di un decreto ministeriale la determinazione degli enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria dati e notizie concernenti iscrizioni, variazioni e cancellazioni;

Visto l'art. 7, comma ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che demanda all'emanazione di un decreto ministeriale la determinazione delle modalità delle comunicazioni;

Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente l'integrazione con il numero di codice fiscale delle domande di iscrizione di aeromobili nel registro aeronautico nazionale, delle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, nonché delle dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente, risultanti iscritti alla data del 31 dicembre 1991;

Considerato che si rende necessario determinare gli enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria dati e notizie concernenti iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché le modalità delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il registro aeronautico nazionale deve comunicare i dati e le notizie relativi alle iscrizioni di aeromobili ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà e di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi.

Art. 2.

Le comunicazioni di cui all'art. 1 devono essere redatte in conformità dei modelli di cui agli allegati 1 (nota di accompagnamento) e 2 (modello di comunicazione) e devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Le predette comunicazioni possono essere eseguite, in alternativa ai modelli cartacei, mediante registrazione dei dati su supporti magnetici, aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato 3.

Art. 3.

I direttori delle circoscrizioni di aeroporto devono comunicare i dati relativi agli esercenti di aeromobili.

Art. 4.

Le comunicazioni di cui all'art. 3 devono essere redatte in conformità dei modelli di cui agli allegati 1 (nota di accompagnamento) e 4 (modello di comunicazione) e devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Le predette comunicazioni possono essere eseguite, in alternativa ai modelli cartacei, mediante registrazione dei dati su supporti magnetici, aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato 5.

Art. 5.

Il registro aeronautico nazionale ed i direttori delle circoscrizioni di aeroporto devono comunicare entro il 30 giugno 1993 i dati e le notizie concernenti rispettivamente le iscrizioni e le note di trascrizione di cui al precedente art. 1 e le dichiarazioni di esercente di aeromobili di cui al precedente art. 3, relativi ad aeromobili risultanti iscritti alla data del 31 dicembre 1991 nei registri da essi gestiti e che alla predetta data esplicano i loro effetti, redatti in conformità ai modelli di comunicazione di cui agli allegati 2 e 4, con la nota di accompagnamento (allegato 1) anche nel caso in cui non sia avvenuta l'integrazione con il numero di codice fiscale delle predette iscrizioni, note di trascrizione e dichiarazioni.

Le predette comunicazioni possono essere eseguite, in alternativa ai modelli cartacei, mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate negli allegati 3 e 5.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui al presente decreto e le relative note di accompagnamento devono essere sottoscritte dal capo dell'ufficio o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso e devono essere indirizzate all'anagrafe tributaria - Via Mario Carucci, 99 00143 Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1992

Il Ministro: GORIA

Al Ministero delle Finanze
Anagrafe Tributaria
Via Mario Carucci, 99
00143 Roma

ALLEGATO 1

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

IL SOTTOSCRITTO, PER CONTO DEL SOTTOINDICATO SOGGETTO:

DATI IDENTIFICATIVI		
DENOMINAZIONE (1)		
segue: DENOMINAZIONE	NUMERO DI CODICE FISCALE	NATURA ENTE (2)

SEDE		
C.A.P.	COMUNE	PROV. (Sigla)
VIA O PIAZZA		N. CIVICO

comunica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 settembre 1973 n. 605 e successive modificazioni e integrazioni, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni o gli atti di cui alla lettera f) dell'art. 6 dello stesso D.P.R. relativi all'anno 19 ___

La presente comunicazione è costituita da (3) N. .... [1] modelli [2] nastri magnetici

DATA DI INVIO		
GG	MM	AA

FIRMA (4) --

PARTE RISERVATA AL CENTRO INFORMATIVO	Data ....N. Protocollo..

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o a stampatello.
Tutte le notizie vanno riportate sul modello senza alcuna abbreviazione.
1- Indicare l'esatta denominazione dell'ente che effettua la comunicazione:
2- Indicare la natura dell'ente in base alla seguente tabella:

ENTE	NATURA ENTE
REGISTRO AERONAUTICO NAZIONALE	61
UFFICI MARITTIMI	62
UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - SEZIONE NAUTICA	63
CIRCOSCRIZIONI AEROPORTUALI	64

3- Indicare il numero di modelli o di nastri magnetici inviati e barrare la casella [1] per comunicazioni su modelli, o la casella [2] per comunicazioni su nastri magnetici.
4- La nota di accompagnamento deve essere firmata dalla persona tenuta ad eseguire la comunicazione, secondo l'ordinamento dell'Ufficio o Ente; deve anche essere riportata la qualifica.

ALLEGATO 2

COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
Registro aeronautico nazionale

TIPO DI COMUNICAZIONE (1) | Codice Fiscale dell'Ente | Pagina numero ... di ...

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL MEZZO AEREO

TIPO		Data di iscrizione o immatricolazione	
MARCHE (Nazionalità e Immatricolazione)	NUMERO	Data di trascrizione atto	

DATI DEL PROPRIETARIO O DEL TITOLARE DI ALTRI DIRITTI REALI DI GODIMENTO

N° SOGGETTO (2)	TITOLARITA' (3)	Codice Fiscale	QUOTA DI PROPRIETA' (4)

Denominazione

ovvero Cognome | Nome

Comune o stato estero di nascita | Prov. | Data di nascita

Domicilio fiscale o sede legale: Comune | Prov. | C.A.P.

Via o Piazza | N. Civico

N° SOGGETTO (2)	TITOLARITA' (3)	Codice Fiscale	QUOTA DI PROPRIETA' (4)

Denominazione

ovvero Cognome | Nome

Comune o stato estero di nascita | Prov. | Data di nascita

Domicilio fiscale o sede legale: Comune | Prov. | C.A.P.

Via o Piazza | N. Civico

N° SOGGETTO (2)	TITOLARITA' (3)	Codice Fiscale	QUOTA DI PROPRIETA' (4)

Denominazione

ovvero Cognome | Nome

Comune o stato estero di nascita | Prov. | Data di nascita

Domicilio fiscale o sede legale: Comune | Prov. | C.A.P.

Via o Piazza | N. Civico

1- TIPO DI COMUNICAZIONE: I = ISCRIZIONE, V = VARIAZIONE,
C = CANCELLAZIONE, X = ISCRIZIONI VALIDE AL 31-12-1991
2- N° SOGGETTO: NUMERO PROGRESSIVO DI COMUNICAZIONE IN CASO DI COMPROPRIETA'
3- TITOLARITA': 1 = PROPRIETA', 2 = NUDA PROPRIETA', 3 = USUFRUTTO E USO, 4 = ALTRO
4- QUOTA DI PROPRIETA': VA INDICATA IN BASE ALLA PERCENTUALE DI POSSESSO.
ES: 100,00 IN CASO DI POSSESSO TOTALE 50,00 IN CASO DI POSSESSO AL 50% ETC.
PER LE PERSONE NON FISICHE INDICARE SOLO LA DENOMINAZIONE ED IL DOMICILIO FISCALE. LE DATE VANNO ESPRESSE NELLA FORMA GG MM AA

FIRMA ----------------------------

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ D'INVIO DEI SUPPORTI MAGNETICI

1. AVVERTENZE GENERALI.

Il registro aeronautico nazionale deve comunicare i dati e le notizie relativi alle iscrizioni di aeromobili ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà e di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi con modelli cartacei o in alternativa mediante registrazione dei dati su supporti magnetici secondo le specifiche di seguito esposte.

2. CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI E SPECIFICHE DI REGISTRAZIONE.

I tipi di supporto utilizzabili sono nastri magnetici a bobina, cartucce magnetiche tipo IBM 3480 o dischetti magnetici.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

I nastri magnetici a bobina devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero di tracce: 9;
numero di caratteri per pollice: 1600/6250;
tipo di codifica: EBCDIC o ASCII;
non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 200 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32600 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 163 record logici.

Le cartucce magnetiche tipo IBM 3480 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero di tracce: 18;
numero di caratteri per pollice: 38.000;
tipo di codifica: EBCDIC;
non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 200 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32600 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 163 record logici.

I dischetti devono rispondere alle seguenti caratteristiche;

dimensione in pollici: 8", 5.25", 3.5";
nome archivio: RAN;
organizzazione sequenziale;
tipo di codifica: ASCII;
lunghezza del record: 183.

I dischetti magnetici devono essere inviati unitamente ad un tabulato contenente la stampa delle stesse informazioni in essi contenute.

3. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Un supporto può essere costituito da più di un volume; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta esterna riportante i seguenti dati:

Destinatario: Ministero delle finanze - Anagrafe tributaria - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma.

Mittente: ....
(denominazione ed indirizzo)
....
(nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)

Oggetto: Comunicazione all'Anagrafe tributaria - R.A.N. Registro aeronautico nazionale

Numero progressivo del volume : ....

Numero complessivo dei volumi (in caso di registrazione su più volumi) : ....

Deve essere apposta, inoltre, un'altra etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

Tipo di codifica (ASCII o EBCDIC) e densità di registrazione espressa in b.p.i. (da indicare per i soli nastri magnetici a bobina) : ....

Nome, versione e release del sistema operativo utilizzato per la registrazione (da indicare per i soli dischetti magnetici) : ....

Casa costruttrice e modello del sistema di elaborazione (da indicare per i soli dischetti magnetici) : ....

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nelle fasi di spedizione e trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione è da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno un'etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

4. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 200 caratteri:

un record di testa del supporto;
tanti record dettaglio quanti sono i soggetti stipulanti o deleganti;
un record di coda del supporto.

Nel seguito viene descritto il contenuto informativo dei record presenti nel supporto magnetico; il tipo di campo può essere:

alfabetico (A);
numerico (N);
alfanumerico (AN).

I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.

4.1. *Descrizione del record di testa del supporto.*

Prog.	Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
1	Tipo record	N	1	valore = 0
2	Progressivo volume	N	2	
3	Codice fiscale ente inviante	N	11	
4	Denominazione ente inviante	AN	70	
5	Filler	AN	116	

4.2. *Descrizione del record dettaglio.*

Prog.	Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
1	Tipo record	N	1	valore = 1
2	Tipo comunicazione	AN	1	valore = I (iscriz.) » A (aggior.) » C (cancel.) » X (iscritti al 31/12/91)
	Estremi identificativi del mezzo aereo			
3	Tipo	AN	20	
4	Marche di nazionalità e immatricolazione	AN	6	identificativo dello aeromobile
5	Numero	N	8	
6	Data di immatricolazione	N	6	nel formato GGMMAA
7	Data trascrizione atto	N	6	nel formato GGMMAA

Estremi identificativi del proprietario o del titolare di altri diritti reali di godimento del mezzo aereo

Prog.	Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
8	Titolarità	AN	1	valore = 1 (proprietà) » 2 (nuda proprietà) » 3 (usufrutto e uso) » 4 (altro)
9	Codice fiscale	AN	16	
10	Cognome	A	24	
11	Nome	A	20	
12	Data di nascita	N	6	nel formato GGMMAA
13	Luogo di nascita (comune o stato estero)	A	25	
14	Sigla automobilistica della provincia di nascita	A	2	Stato estero = EE
10bis	Denominazione o ragione sociale (in caso di società o ente)	AN	77	In alternativa ai campi da 10 a 14
15	Domicilio fiscale (comune)	A	25	
16	Provincia	A	2	
17	Quota di proprietà	N	5	Va indicata in base alla percentuale di possesso; es: 100,00 in caso di possesso totale; 50,00 in caso di possesso su 50,00, ecc.
18	Filler	AN	26	

4.3. *Descrizione del record di coda del supporto.*

Prog.	Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
1	Tipo record	N	1	valore = 9
2	Progressivo volume	N	2	
3	Codice fiscale ente	N	11	
4	Denominazione ente inviante	AN	70	
5	Numero totale di record dettaglio contenuti nel supporto	N	9	
6	Filler	A	107	

ALLEGATO 4

COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
Registri tenuti dai direttori delle circoscrizioni aeroportuali

TIPO DI COMUNICAZIONE (1) | Codice Fiscale dell'Ente | Pagina numero di

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL MEZZO AEREO

TIPO			
MARCHE (Nazionalità e immatricolazione)	NUMERO	Data di rilascio del certificato di immatricolazione	

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ESERCENTE

DATI DELL'ESERCENTE		Codice Fiscale	
Denominazione			
ovvero Cognome		Nome	
Comune o stato estero di nascita		Prov.	Data di nascita
Domicilio fiscale: Comune		Prov.	C.A.P.
Via o Piazza			N. Civico

ESTREMI RELATIVI ALL'ESERCENZA

ESTREMI DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO	Ufficio del Registro	Data	Numero di registrazione
DATA DI INIZIO ESERCENZA		DATA DI FINE ESERCENZA	

1- TIPO DI COMUNICAZIONE: I = ISCRIZIONE, V = VARIAZIONE,
C = CANCELLAZIONE, X = ISCRIZIONI VALIDE AL 31-12-1991
LE DATE VANNO ESPRESSE NELLA FORMA GG MM AA
PER LE PERSONE NON FISICHE INDICARE SOLO LA DENOMINAZIONE ED IL DOMICILIO FISCALE

FIRMA ------------------------------

ALLEGATO 5

CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ D'INVIO DEI SUPPORTI MAGNETICI

1. AVVERTENZE GENERALI.

I direttori delle circoscrizioni aeroportuali possono comunicare i dati relativi agli esercenti di aeromobili, con modelli cartacei o in alternativa mediante registrazione dei dati su supporti magnetici secondo le specifiche di seguito esposte.

2. CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI E SPECIFICHE DI REGISTRAZIONE.

I tipi di supporto utilizzabili sono nastri magnetici a bobina, cartucce magnetiche tipo IBM 3480 o dischetti magnetici.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

I nastri magnetici a bobina devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero di tracce: 9;
numero di caratteri per pollice: 1600/6250:
tipo di codifica: EBCDIC o ASCII;
non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 240 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32640 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 136 record logici.

Le cartucce magnetiche tipo IBM 3480 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero di tracce: 18;
numero di caratteri per pollice: 38.000;
tipo di codifica: EBCDIC;
non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 240 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32640 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 136 record logici.

I dischetti devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

dimensione in pollici: 8", 5.25", 3.5";
nome archivio: AER;
organizzazione sequenziale;
tipo di codifica: ASCII;
lunghezza del record: 183.

I dischetti magnetici devono essere inviati unitamente ad un tabulato contenente la stampa delle stesse informazioni in essi contenute.

3. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Un supporto può essere costituito da più di un volume; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta esterna riportante i seguenti dati:

Destinatario: Ministero delle finanze - Anagrafe tributaria - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma.

Mittente: ....
(denominazione ed indirizzo)

....
(nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)

Oggetto: Comunicazione all'Anagrafe tributaria - Registri tenuti dai direttori delle circoscrizioni aeroportuali

Numero progressivo del volume : ....

Numero complessivo dei volumi: : ....
(in caso di registrazione su più volumi)

Deve essere apposta, inoltre, un'altra etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

Tipo di codifica (ASCII o EBCDIC) e densità di registrazione espressa in b.p.i. (da indicare per i soli nastri magnetici a bobina) : ....

Nome, versione e release del sistema operativo utilizzato per la registrazione (da indicare per i soli dischetti magnetici) : ....

Casa costruttrice e modello del sistema di elaborazione (da indicare per i soli dischetti magnetici) : ....

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nelle fasi di spedizione e trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione è da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno un'etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

4. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 240 caratteri:

un record di testa del supporto;
tanti record dettaglio quanti sono i soggetti stipulanti o deleganti;
un record di coda del supporto.

Nel seguito viene descritto il contenuto informativo dei record presenti nel supporto magnetico; il tipo di campo può essere:

alfabetico (A);
numerico (N);
alfanumerico (AN).

I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.

4.1. *Descrizione del record di testa del supporto.*

Prog.	Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
1	Tipo record	N	1	valore = 0
2	Progressivo volume	N	2	
3	Codice fiscale ente inviante	N	11	
4	Denominazione ente inviante	AN	70	
5	Filler	AN	156	

4.2. *Descrizione del record dettaglio.*

Prog.	Nome del campo	Tipo.	Lungh	Commenti e note
1	Tipo record	N	1	valore = 5
2	Tipo comunicazione	AN	1	valore = I (iscriz.) » A (aggior.) » C (cancel.) » X (iscritti al 31/12/91)
	Estremi identificativi del mezzo aereo			
3	Tipo	AN	20	
4	Marche di nazionalità e immatricolazione	AN	6	identificativo dello aeromobile
5	Numero	N	8	
6	Data di immatricolazione	N	6	nel formato GGMMAA

Prog.	Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
	Estremi identificativi dell'esercente			
7	Codice fiscale	AN	16	
8	Cognome	A	24	
9	Nome	A	20	
10	Data di nascita	N	6	nel formato GGMMAA
11	Luogo di nascita (comune o stato estero)	A	25	
12	Sigla automobilistica della provincia di nascita	A	2	Stato estero = EE
8bis	Denominazione o ragione sociale (in caso di società o ente)	AN	77	in alternativa ai campi da 8 a 12
13	Domicilio fiscale (comune)	A	25	
14	Provincia	A	2	
15	C.A.P.	N	5	
	Estremi relativi all'esercenza			
16	Ufficio del registro	AN	15	
17	Data di registrazione	N	6	nel formato GGMMAA
18	Numero di registrazione	N	8	
19	Data inizio esercenza	N	6	nel formato GGMMAA
20	Data fine esercenza	N	6	nel formato GGMMAA
21	Filler	AN	32	

4.3. *Descrizione del record di coda del supporto.*

Prog.	Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
1	Tipo record	N	1	valore 9
2	Progressivo volume	N	2	
3	Codice fiscale ente inviante	N	11	
4	Denominazione ente inviante	AN	70	
5	Numero totale di record dettaglio contenuti nel supporto	N	9	
6	Filler	A	107	

92A5046

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1992.

Assegnazione di finanziamenti agli istituti pubblici e privati di ricovero e cura a carattere scientifico a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1991.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, che indica le modalità di finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 7 ottobre 1992, che indica in L. 22.400.000.000 l'importo relativo al finanziamento delle attività di ricerca finalizzata da assegnare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati per l'anno 1991;

Considerato che per l'individuazione dei programmi finanziabili il Ministro della sanità ha operato secondo gli indirizzi ed i pareri espressi dall'apposita commissione per la ricerca biomedica, istituita ex art. 23 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 617/1980;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 30 settembre 1992;

Delibera:

Sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale — parte corrente 1991 — è assegnata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato la somma di L. 22.400.000.000, per il finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata.

Detta somma viene ripartita secondo quanto indicato nelle allegate tabelle — distinte per istituti e tematiche di ricerca — che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 13 ottobre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1991

FINANZIAMENTO SUDDIVISO PER SINGOLO ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

ISTITUTI	Finanziamento (in milioni)
I.R.C.C.S. con personalità giuridica di diritto pubblico:	
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Milano	1.150
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Genova	900
Istituto Regina Elena - Roma	700
Fondazione senatore G. Pascale - Napoli	1.000
Ospedale oncologico - Bari	497
Centro di riferimento oncologico - Aviano (Pordenone)	900
Istituto gastroenterologico S. De Bellis - Castellana Grotte (Bari)	335
Istituto dermosifilopatico San Gallicano - Roma	831
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna	1.250
Istituto neurologico C. Besta - Milano	900
Policlinico San Matteo - Pavia	1.150
Ospedale maggiore - Milano	908
Istituto nazionale riposo e cura anziani (I.N.R.C.A.) - Ancona	800
Istituto pediatrico G. Gaslini - Genova	1.700
Istituto per l'infanzia Burlo Garofolo - Trieste	530
I.R.C.C.S. con personalità giuridica di diritto privato:	
Istituto dermopatico dell'Immacolata - Roma	600
Fondazione C. Mondino - Pavia	500
Istituto Sanatrix - Pozzilli (Isernia)	1.301
Centro E. Medea - Associazione nostra famiglia - Bosisio Parini (Como)	433
Fondazione Stella Maris - Calambrone (Pisa)	400
Istituto oasi di Maria SS. - Troina (Enna)	420
Centro sociale Santa Maria nascente fondazione Don Gnocchi - Milano	445
Fondazione San Romanello del Monte Tabor ospedale San Raffaele - Milano	1.500
Fondazione clinica del lavoro - Pavia	1.200
Casa del sollievo della sofferenza - San Giovanni Rotondo (Foggia)	1.000
Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Roma	750
Centro auxologico Piancavallo - Milano	300
Totale	22.400

TABELLA *B*

RIPARTIZIONE QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 1991

RICERCA FINALIZZATA I.R.C.C.S.

	Durata	Finanziamento
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano:		
Terapia genica del melanoma metastatico: immunoterapia attiva con cellule di melanoma irradiate e producenti interleukina 2 e 4 (IL-2 e IL-4) in seguito a trasferimento di geni mediante vettori retrovirali	3 anni	350.000.000
Anticorpi monoclonali bifunzionali anti-tumore/anti-doxorubicina per veicolare specificatamente il farmaco sulle cellule tumurali e incrementare quindi l'indice terapeutico	3 anni	350.000.000
Potenziamento della terapia citotossica nel melanoma maligno e nel carcinoma ovarico	3 anni	450.000.000
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Genova:		
Uso di modelli predittivi del fenotipo metastatico in vista di una sperimentazione terapeutica anti-progressione	2 anni	350.000.000
Attivazione di una unità integrata di citometria a flusso per la valutazione di fenotipo, DNA, ploidia e attività proliferativa delle cellule tumorali associate nei tumori umani	3 anni	400.000.000
Valutazione della predittività oncogena per dei principali test utilizzati per il biomonitoraggio della genotossicità nell'uomo	2 anni	150.000.000

	Durata	Finanziamento
I.F.O. - Istituto Regina Elena - Roma:		
Approccio alla terapia genica delle leucemie mediante inibizione dell'espressione di oncogeni	3 anni	450.000.000
Linee di neuroblastoma umano sottoposte ad ipertemia e trattate con citochine	3 anni	250.000.000
Fondazione senatore G. Pascale - Napoli:		
Associazione di fattori di crescita ematopoietici ed antagonisti della gp170 per migliorare la chemiosensibilità di leucemie mieloidi acute in vitro	2 anni	350.000.000
Studio dell'attivazione dei monociti per l'individuazione di indicatori biologici utili per le bioterapie	3 anni	350.000.000
Diagnosi anticorpo guidata delle neoplasie ovariche mediante somministrazione intraperitoneale ed intravenosa dell'anticorpo monoclonale MOv-18 marcato con I-125 e I-131	2 anni	300.000.000
Ospedale oncologico - Bari:		
Basi molecolari del processo di metastatizzazione: ruolo del gene nm23	3 anni	297.000.000
Metodologia utilizzante RMN per la caratterizzazione tissutale e la valutazione del grado di malignità delle neoplasie: distretto cranioencefalico	3 anni	200.000.000
Centro regionale di riferimento oncologico - CRO - Aviano:		
Sviluppo di nuovi farmaci antitumorali (fasi I e II) nell'ambito dell'Early Clinical Trials Group della European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)	2 anni	200.000.000
Caratterizzazione morfologica, funzionale (immunoistochimica, citofluorimetrica e molecolare) e clinica dei linfomi non-Hodgkin	2 anni	100.000.000
Significato biologico ed implicazioni clinico-prognostiche delle caratteristiche di adesività cellula-cellula e cellula-substrato nella disseminazione delle neoplasie linfatiche	2 anni	200.000.000
Fattori di crescita ed induttori della differenziazione nello studio delle neoplasie del sistema emolinfopoietico: valutazione pre-clinica ed applicazioni in vivo nel controllo della crescita leucemica	2 anni	200.000.000
Studio caso-controllo sui tumori del colon-retto, della mammella e dell'ovaio con questionario dietetico validato	3 anni	200.000.000
«Saverio De Bellis» - Castellana Grotte (Bari):		
Epidemiologia da virus C dell'epatite in Italia meridionale	2 anni	150.000.000
Alterazioni dell'assorbimento e della motilità dell'apparato gastroenterico nell'invecchiamento: ruolo degli ormoni sterodei sessuali	2 anni	185.000.000
Istituto dermopatico dell'Immacolata - IDI - Roma:		
Sistemi di crescita e differenziamento nei tessuti neuroectodermici normali e patologici *a)* analisi del differenziamento nei tessuti neuroectodermici; *b)* espressione e regolazione di ormoni e fattori di crescita autocrini nei tumori neuroectodermici; *c)* analisi genetica in famiglie di pazienti con tumori neuroectodermici	2 anni	600.000.000
Istituto dermopatico S. Gallicano:		
La prevalenza delle M.S.T. nella popolazione di immigrati a Roma	2 anni	160.000.000
L'infezione da HIV in popolazione di soggetti con comportamento sessuale pluripartener. Studio dei fattori di rischio di sieroconversione	2 anni	235.000.000
La dermatite seborroica dei soggetti HIV+ e HIV- nelle recenti acquisizioni patogenetiche e nella possibilità di terapie innovative	2 anni	90.000.000
Studio su possibili indicatori cutanei e bioumorali di pazienti affetti da neoplasie maligne non cutanee	2 anni	90.000.000
L'indagine termografica con tecnica di termostimolo nella diagnosi precoce delle displasie e del cancro della mammella	2 anni	100.000.000
Eventi precoci nella risposta immune di soggetti HIV-1 infetti: intervento dei meccanismi autoimmuni	2 anni	70.000.000
Studio delle dermatiti da contatto professionale nei parrucchieri	3 anni	86.000.000
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna:		
Studio dei fattori che governano il fenomeno di adattamento funzionale del tessuto osseo ai carichi meccanici (nelle protesi articolari e nei mezzi di osteosintesi)	2 anni	350.000.000
Protezione dall'infezione da virus dell'epatite B in operatori ospedalieri: risposta immunitaria cellulare ed anticorporale e valutazione della memoria immunologica	2 anni	450.000.000
Lo studio biomeccanico del trattamento delle instabilità traumatiche della spalla e del ginocchio con particolare valutazione della utilità di protesi di legamenti in questa patologia	2 anni	450.000.000

	Durata	Finanziamento
Istituto neurologico C. Besta - Milano:		
Terapia farmacologica del morbo di Parkinson dall'esordio (trial multi-centrico controllato e randomizzato sull'efficacia dei dopamino-agonistici e del deprenyl nella prevenzione della sindrome da trattamento a lungo termine con L-dopa)	2 anni	200.000.000
Demenza di Alzheimer: costo dell'assistenza domiciliare	2 anni	250.000.000
Ottimizzazione del trattamento della sclerosi multipla in rapporto a caratteristiche cliniche, parametri immunobiologici significativi e meccanismo di azione dei farmaci immunosoppressori	3 anni	450.000.000
Fondazione «Istituto neurologico C. Mondino» - Pavia:		
Performance e comportamento nell'anziano normale e patologico: disfunzioni selettive e interazioni tra funzioni	2 anni	300.000.000
Le encefalopatie spongiformi: interazione della proteina del prione con le membrane cellulari	2 anni	200.000.000
Sanatrix-Iserna:		
Genetica molecolare delle eredoatassie	2 anni	301.000.000
Importanza della predisposizione nella malattia di Parkinson	1 anni	200.000.000
Studio clinico e con tomografia a risonanza magnetica in pazienti affetti da sclerosi multipla	2 anni	200.000.000
Studio pilota su un campione di popolazione ultrasessantacinquenne delle regioni Molise e Campania	2 anni	600.000.000
Associazione La nostra famiglia E. Medea - Bosisio Parini (Como):		
Studio delle relazioni tra le condizioni neurologiche alla nascita ed il successivo sviluppo neuropsichico valutato su di un'ampia casistica (<1000 soggetti) non preselezionata, monitorata da 0 a 6 anni	2 anni	433.000.000
Fondazione Stella Maris - Calambrone (Pisa):		
Analisi dei primi apprendimenti in un gruppo di ipotiroidei congeniti precocemente trattati con L-tiroxina (RF 1/91)	2 anni	200.000.000
Diagnosi precoce dei disturbi delle funzioni visive in bambini con encefalopatie e perinatali (RF 2/91)	2 anni	200.000.000
Istituto oasi di Maria SS. - Troina (Enna):		
Valutazione clinica e genetica molecolare della fenilchetonuria in Sicilia	3 anni	420.000.000
Fondazione pro juventute don C. Gnocchi - Milano:		
Batterie di test innovativi per la diagnosi riabilitativa ed il recupero della funzione locomotoria	2 anni	445.000.000
Policlinico «S. Matteo» - Pavia:		
Immunotossicologia dei neutrofili: le difese biologiche e la suscettibilità infettiva nei pazienti tossicodipendenti in trattamento con naltrexone metadone	2 anni	200.000.000
Infezioni da corpo estraneo: aspetti microbiologici e biochimici delle interazioni fra microrganismi e biomateriali	2 anni	150.000.000
Infezioni da amebe free-living: meningoencefaliticheratiti-polmoniti. Aspetti epidemiologici e patogenetici	2 anni	300.000.000
Il monitoraggio immunologico del paziente sottoposto a trapianto cardiaco	2 anni	200.000.000
Autotrapianto sperimentale di fegato nelle neoplasie epatiche multifocali dopo terapia per cattura neutronica con il boro (BNCT)	3 anni	300.000.000
Ospedale maggiore - Milano:		
Meccanismi di adesione delle cellule emopoietiche normali e patologiche: analisi fenotipica funzionale e modulazione da parte di citochine in vitro ed in vivo	2 anni	200.000.000
L'esano induce parkinsoniano nell'uomo e nel roditore. Una nuova teoria patogenetica per il morbo di Parkinson	2 anni	200.000.000
Studio degli effetti emodinamici metabolici (consumo di O2) ed emoreologici in soggetti non cardiopatici ed in pazienti coronopatici sottoposti ad emodiluizione moderata normovolemica	2 anni	208.000.000
Tecnologie biomediche nelle malattie cardiovascolari	2 anni	300.000.000
I.N.R.C.A. - Istituto nazionale di riposo e cura per anziani:		
Potenziamento dell'efficacia della vaccinazione nei soggetti anziani	1 anno	200.000.000
Prevenzione secondaria dei tumori dell'anziano	3 anni	600.000.000
S. Raffaele - Milano:		
Studio della biodistribuzione della (123 I) insulina in vivo, nell'uomo, in situazioni di insulino resistenza	2 anni	800.000.000
Attività del recettore insulinico	2 anni	700.000.000

	Durata	Finanziamento
Fondazione clinica del lavoro - Pavia:		
Recupero del traumatizzato cranico: proposta di protocollo riabilitativo in unità multisciplinari; indici prognostici funzionali	2 anni	800.000.000
Proposta e validazione di un modello di assistenza domiciliare nella «insufficienza respiratoria cronica» e sue complicanze	3 anni	400.000.000
Casa sollievo della sofferenza - San Giovanni Rotondo:		
Caratterizzazione molecolare di malattie ereditarie ad elevata frequenza nella popolazione	3 anni	500.000.000
Trombosi eredofamiliari e modelli clinici di rischio trombotico	3 anni	500.000.000
Istituto Giannina Gaslini - Genova:		
Progetto Gaslini nord e sud nella prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie genetiche che determinano handicap	2 anni	1.300.000.000
Studio delle più frequenti cause genetiche e dei modelli di prevenzione dell'insufficienza renale cronica	2 anni	400.000.000
Istituto per l'infanzia Burlo Garofolo - Trieste:		
Studio epidemiologico e clinico multicentrico degli avvelenamenti nel bambino	3 anni	120.000.000
L'aborto ricorrente spontaneo: valutazione della risposta immune della madre ai fini patogenetici e diagnostici	3 anni	100.000.000
Follow-up a lungo termine del nato di basso peso. Valutazione della performance psicofisica in età scolare	2 anni	160.000.000
Strategie terapeutiche nelle fasi avanzate di leucemia. Chemioterapia e trapianto di midollo	3 anni	150.000.000
Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Roma:		
Coronaro sclerosi accelerata nei pazienti sottoposti a trapianto cardiaco in età pediatrica: incidenza, evolutività, fattori di rischio e prospettive terapeutiche	3 anni	200.000.000
Sindrome di Down: epidemiologia, diagnosi e terapia delle affezioni cardiopolmonari e loro incidenza nella riabilitazione funzionale e neurologica dei pazienti in età pediatrica evolutiva	3 anni	200.000.000
Le lesioni capsulolegamentose del ginocchio in età evolutiva: epidemiologia, diagnosi, prevenzione e trattamento	3 anni	200.000.000
Diagnosi prenatale delle malformazioni congenite con particolare riguardo a quelle genito-urologiche e toraco-addominali: impatto sulla realtà socio-sanitaria italiana e possibilità di ottimizzare l'assistenza pre e post-natale	3 anni	150.000.000
Centro auxologico italiano di Piancavallo - Milano:		
Studio della secrezione di ormone della crescita nell'anoressia nervosa	2 anni	150.000.000
Rapporti tra ipereattività bronchiale, funzionalità nasale, stato atopico asintomatico e patologia respiratoria in una popolazione di ragazzi residenti in ambiente montano esente da polluzione atmosferica	2 anni	150.000.000

92A5079

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1992.

Concessione di contributi previsti dall'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per progetti dimostrativi finalizzati al risparmio di energia o all'uso delle fonti rinnovabili.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 2, della citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, secondo il quale i contributi per progetti dimostrativi previsti dal medesimo articolo sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE;

Vista la propria delibera 26 novembre 1991 concernente direttive ai sensi dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento ed incentivazione nel settore delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 1991, concernente le modalità di concessione dei predetti contributi;

Visto il parere in data 18 marzo 1992 del comitato tecnico consultivo istituito ai sensi dell'art. 3, comma 8, di detto decreto 17 luglio 1991;

Ritenuto che l'incentivazione delle iniziative innovative nel settore dell'uso razionale dell'energia risponda alle esigenze della programmazione ed in particolare al Piano energetico nazionale ed ai suoi obiettivi di risparmio di energia e protezione dell'ambiente;

Considerato che non sussistono domande ammissibili a contributo da parte di imprese localizzate nel Mezzogiorno;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con note n. 798544 in data 19 giugno 1992 e n. 799313 in data 4 agosto 1992;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi al finanziamento di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 i progetti presentati dalle imprese sottoelencate alle condizioni e secondo le modalità indicate:

1) A.F.S. - ALTIFORNI E FERRIERE DI SERVOLA S.P.A.:

Sede sociale: Trieste.

Oggetto dell'iniziativa: forno energeticamente ottimizzato per la produzione di acciaio.

Localizzazione: Nord, Trieste.

Importo massimo concedibile: 50% dei costi ammessi pari a L. 11.483.700.000.

2) ILVA S.P.A.:

Sede sociale: Roma.

Oggetto dell'iniziativa: colaggio continuo di bramme sottili da laminare a caldo senza sbozzatura.

Localizzazione: Nord, opificio di Terni.

Importo massimo concedibile: 50% dei costi ammissibili pari a L. 10.815.000.000.

3) TEKSID S.P.A.:

Sede sociale: Torino.

Oggetto dell'iniziativa: ottimizzazione della combustione di polveri carboniose.

Localizzazione: Nord, Carmagnola (Torino).

Importo massimo concedibile: 50% dei costi ammessi pari a L. 800.000.000.

4) FRIULANA VERPLAST S.R.L. - VERNICIATURE INDUSTRIALI:

Sede sociale: Sacile (Pordenone).

Oggetto dell'iniziativa: recupero del calore dalle scorie e dalle polveri di vernici di scarto.

Localizzazione: Nord, stabilimento di Sacile (Pordenone).

Importo massimo concedibile: 50% dei costi ammessi pari a L. 435.000.000.

5) B TICINO S.P.A.:

Sede sociale: Milano.

Oggetto dell'iniziativa: prototipo di impianto per verniciature di placche.

Localizzazione: Nord, stabilimento di Bodio Lomnago (Varese).

Importo concedibile: 50% dei costi ammessi pari a L. 594.500.000.

6) COGNE S.P.A.:

Sede sociale: Aosta.

Oggetto dell'iniziativa: recupero del calore di laminazione di tondo di acciaio inossidabile.

Localizzazione: Nord, stabilimento di Cogne (Aosta).

Importo concedibile: 50% dei costi ammessi pari a L. 3.000.000.000.

7) CORTESE S.P.A.:

Sede sociale: Sasso Marconi (Bologna).

Oggetto dell'iniziativa: progettazione e sviluppo di un prototipo di macchina per il fissaggio di calze da donna a basso consumo specifico.

Localizzazione: Nord, stabilimento di Sasso Marconi (Bologna).

Importo concedibile: 50% dei costi ammessi pari a L. 609.500.000.

8) ANSALDO S.P.A.:

Sede sociale: Genova.

Oggetto dell'iniziativa: sistema di reforming del metanolo per la produzione di idrogeno ad uso energetico.

Localizzazione: Nord, Genova.

Importo concedibile: 50% dei costi ammessi pari a L. 844.000.000.

9) CALCE GHISALBERTI S.P.A.:

Sede sociale: Sedrina (Bergamo).

Oggetto dell'iniziativa: sviluppo di prototipo per l'estrazione del calcare con risparmio energetico.

Localizzazione: Nord, stabilimento di Ulbiate Clanezzo (Bergamo).

Importo concedibile: 50% dei costi ammessi pari a L. 4.200.000.000.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotterà con proprio decreto i conseguenti provvedimenti di concessione.

Per le quote di riserva a favore delle iniziative localizzate nel Mezzogiorno, o che avranno nel Mezzogiorno la propria applicazione industriale, non utilizzate per il 1991 per carenza di iniziative meridionali ammissibili, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, potrà proporre compensazioni a favore del Mezzogiorno sui fondi degli esercizi successivi.

Roma, 13 ottobre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

92A5097

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1992.

Ripartizione di somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992, parte corrente, relative al Fondo di riequilibrio di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze e agli interventi per la prevenzione dell'AIDS.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle

province autonome di Trento e di Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalità previste dall'art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare, il primo comma dell'art. 4 della suddetta legge n. 412/91 che demanda al Governo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di determinare i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale, nonché gli standards organizzativi e di attività da utilizzare per il calcolo del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, che determina, tra l'altro, gli specifici interventi di carattere poliennale riguardanti l'assunzione di personale medico ed infermieristico, lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti, nonché il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Considerato che in base alle disposizioni della predetta legge n. 135/90 il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente vincolate allo scopo;

Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162, recante aggiornamenti modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto, in particolare, l'art. 27 della predetta legge n. 162/1990, in base al quale è previsto che la determinazione dell'organico e delle strutture organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze (SERT), da istituire presso ogni unità sanitaria locale, sia affidata al Ministro della sanità che vi provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali;

Considerato che il predetto art. 27 della legge n. 162/1990 prevede per il potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, un finanziamento pari a 240,600 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991 e 1992 (la quota '90 pari a 30 miliardi di lire è stata assegnata con precedente deliberazione del 12 marzo 1991), a valere su corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono stati assegnati alle regioni 59.055 miliardi a titolo di acconto sul Fondo sanitario nazionale 1992 di parte corrente, in attesa dell'adozione del provvedimento previsto dal citato art. 4 della legge n. 412/1991;

Preso atto delle risultanze cui è pervenuta la commissione tecnica prevista dal citato art. 4 della legge n. 412/1991 e delle intese intervenute tra il Governo e le regioni in sede di Conferenza Stato-regioni relative alla riquantificazione della spesa sanitaria di parte corrente per il 1992;

Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione delle attuali disponibilità del Fondo sanitario 1992 per la parte indistinta, al netto degli acconti già corrisposti alle regioni;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 7 ottobre 1992, concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome, della somma di lire 22.333,4 miliardi in via indistinta, comprensiva del Fondo di riequilibrio di cui al citato art. 4 della legge n. 412/1991 nonché l'assegnazione alle medesime delle somme di lire 240,6 miliardi per il finanziamento dei SERT e lire 253 miliardi per gli interventi relativi alla prevenzione dell'AIDS;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni ha espresso il proprio parere in data 30 settembre 1992;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le seguenti somme:

a) L. 22.333.400.000.000 in via indistinta, comprensiva delle somme relative al Fondo di riequilibrio di cui all'art. 4 della legge n. 412/1991.

Detto importo è ripartito come da allegata tabella *A)* che fa parte integrante della presente deliberazione;

b) L. 240.600.000.000 per il potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT).

La predetta somma è ripartita come da allegata tabella *B)* che fa parte integrante della presente deliberazione, e la sua erogazione avverrà secondo le modalità di svincolo previste dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

c) L. 253.000.000.000 per gli interventi per la prevenzione dell'AIDS di cui:

L. 120.000.000.000 per il potenziamento degli organici dei reparti di malattie infettive;

L. 35.000.000.000 per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale;

L. 38.000.000.000 per il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti;

L. 60.000.000.000 per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.

Le predette somme sono ripartite come da allegata tabella *C)* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 13 ottobre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

TABELLA A

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1992
PARTE CORRENTE
RIPARTIZIONE QUOTE IV TRIMESTRE

Regioni	Assegnazioni (in milioni)
Piemonte	1.621.654,5
Valle d'Aosta	37.914,0
Lombardia	3.345.714,0
Provincia autonoma di Bolzano	125.895,5
Provincia autonoma di Trento	141.872,0
Veneto	1.808.464,0
Friuli-Venezia Giulia	468.974,0
Liguria	851.348,0
Emilia-Romagna	2.033.905,0
Toscana	1.527.894,0
Umbria	364.868,0
Marche	706.369,5
Lazio	2.325.876,5
Abruzzo	447.166,5
Molise	117.382,5
Campania	2.035.837,5
Puglia	1.446.159,0
Basilicata	191.211,5
Calabria	686.329,5
Sicilia	1.508.488,5
Sardegna	540.076,0
Totale ...	22.333.400,0

TABELLA B

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1992
PARTE CORRENTE
RIPARTIZIONE QUOTE PER SERVIZI TOSSICODIPENDENTI
(LEGGE N. 162/1990)

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Piemonte	26.461
Valle d'Aosta	605
Lombardia	30.253
Provincia autonoma di Bolzano	1.124
Provincia autonoma di Trento	1.271
Veneto	18.137
Friuli-Venezia Giulia	7.545
Liguria	10.725
Emilia-Romagna	21.449
Toscana	23.790
Umbria	4.469
Marche	6.660
Lazio	6.625
Abruzzo	4.918
Molise	1.512
Campania	13.415
Puglia	18.663
Basilicata	2.564
Calabria	11.480
Sicilia	25.459
Sardegna	3.205
Totale ...	240.600

TABELLA C

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1992 - PARTE CORRENTE
FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI DI LOTTA ALL'AIDS
(in milioni di lire)

Regioni	Potenziamento organici (legge n. 135/90)	Trattamento domiciliare (legge n. 135/90)	Corsi di formazione (legge n. 135/90)	Assistenza tossicodipendenti (legge n. 135/90)	Totale
Piemonte	9.680	4.294	2.432	4.939	21.345
Valle d'Aosta	94	10	70	71	245
Lombardia	16.266	20.200	6.659	7.222	50.347
Provincia autonoma di Bolzano	1.634	230	366	312	2.542
Provincia autonoma di Trento	1.033	230	227	377	1.867
Veneto	7.500	3.505	1.888	2.584	15.477
Friuli-Venezia Giulia	2.041	419	435	797	3.692
Liguria	5.710	3.575	1.729	1.904	12.918
Emilia-Romagna	9.109	5.821	2.665	3.061	20.656
Toscana	5.830	3.694	2.211	2.693	14.828
Umbria	1.684	330	390	565	2.969
Marche	3.606	1.008	818	1.094	6.526
Lazio	10.681	7.858	3.546	3.538	25.623
Abruzzo	2.026	419	540	477	3.462
Molise	323	30	175	235	763
Campania	8.564	1.937	3.268	1.584	15.353
Puglia	10.631	1.618	2.125	3.480	17.854
Basilicata	1.552	100	380	211	2.243
Calabria	2.481	549	514	640	4.184
Sicilia	15.703	2.137	3.526	1.307	22.673
Sardegna	3.852	2.036	1.036	909	7.833
	120.000	60.000	35.000	38.000	253.000

92A5080

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 dell'8 settembre 1992), convertito, senza modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 428 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

Interventi urgenti in materia di lavoro portuale

1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, il commissario liquidatore, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 *(a)*, provvede alla regolazione dei rapporti finanziari conseguenti all'applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto-legge *(a)*, il cui termine di scadenza è differito al 31 dicembre 1992, nel limite di 1.500 unità.

2. Per consentire il completamento degli interventi avviati, ivi comprese le esigenze finanziarie derivanti dal ripiano dei disavanzi registrati al 31 dicembre 1991 delle gestioni delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore è autorizzato a contrarre, nel secondo semestre 1992, ulteriori mutui con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 4, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 6 del 1990 *(a)*, nel complessivo importo di lire 183 miliardi.

3. Il commissario liquidatore ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

4. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge relativa alla definizione della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali (rate ammortamento mutui)», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992.

(a) Il comma 4 dell'art. 3 del D.L. n. 6/1990 (Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali) prevede che: «Per le medesime finalità di cui al comma 1 [al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, *n.d.r.*], il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1991 nel limite di ulteriori 2.000 unità per ciascuno degli anni 1990 e 1991. Detto beneficio non cumulabile con qualsiasi altro trattamento integrativo a carico di enti, aziende, compagnie e gruppi portuali, se non utilizzato pienamente entro il citato termine del 31 dicembre 1991, viene prorogato al 31 dicembre 1992. Esso dovrà interessare le sole compagnie e gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dei singoli porti e comunque nei limiti numerici previsti dalle stesse dotazioni organiche. Al fine di sopperire alle fluttuanti necessità operative degli scali nazionali il Ministro della marina mercantile determina con proprio decreto il numero massimo delle giornate di cassa integrazione guadagni straordinaria da assegnare annualmente ad ogni singolo porto, nonché i criteri in base ai quali le compagnie o gruppi, entro il numero massimo prestabilito, potranno distribuirle, prevedendo la massima flessibilità nell'utilizzo di dette giornate nel corso dell'anno, con apposite verifiche mensili».

L'art. 4 del medesimo D.L. n. 6/1990 è così formulato:

«Art. 4. — 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è nominato un commissario liquidatore ed è stabilito il relativo compenso. Il commissario resta in carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di:

a) svolgere tutte le operazioni relative agli adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992, ivi compresi gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al predetto termine;

b) provvedere alla redazione del conto consuntivo del Fondo per l'esercizio 1989 e successivi;

c) provvedere alla accensione dei mutui previsti dal comma 7, il cui importo affluisce ad apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestata al Fondo gestione in liquidazione. Detto Fondo è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esso si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema di tesoreria unica.

2. La vigilanza sulla gestione liquidatoria viene esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri, di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e uno del Ministero della marina mercantile. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla nomina dei componenti del collegio e viene fissata la misura del compenso annuo spettante ai componenti medesimi. Il presidente del collegio è scelto tra i funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro. Per i restanti membri è nominato un supplente. L'onere connesso al funzionamento degli organi fa carico alla contabilità indicata al comma 1, lettera *c*).

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, la gestione di liquidazione è assunta dall'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

4. Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione il predetto Ispettorato può avvalersi del personale di cui all'art. 1, comma 2.

5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore è tenuto a presentare all'Ispettorato generale di cui al comma 3 tutti gli atti e la documentazione previsti dall'art. 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, unitamente ad una relazione del collegio sindacale.

6. Entro la stessa data del 31 marzo 1993 cessa dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2.

7. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la contrazione di mutui con le sezioni di credito per le opere pubbliche, il CREDIOP e l'IMI, anche in deroga ai rispettivi statuti, in ragione di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e nel limite di lire 650 miliardi per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento per capitale ed interessi è assunto a carico dello Stato con rimborso dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula dei mutui stessi.

8. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 7, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme per il rinnovamento della gestione degli istituti contrattuali lavoratori portuali (ammortamenti mutui)".

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Si riporta il testo ovvero l'argomento delle disposizioni sopra richiamate:

— Art. 8 del D.L. n. 873/1986, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali:

«Art. 8. — 1. Ai lavoratori posti fuori produzione, ai sensi dell'art. 7, è corrisposta, con effetto dal 1° marzo 1987 e per la durata della sospensione, una indennità pari all'importo di trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni. Il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova, disposto dalla legge 13 agosto 1984, n. 469 [recante modifiche al D.L. 6 aprile 1983, n. 103, portante misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti, *n.d.r.*], e prorogato con la legge 8 gennaio 1986, n. 6, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1987.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 1, per periodi, complessivamente, non superiori a ventidue mesi.

3. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 al lavoratore interessato provvede direttamente l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.

4. I periodi di sospensione per i quali è corrisposta la indennità di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la determinazione della relativa misura. Per detti periodi l'accredito contributivo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'indennità per i dipendenti degli enti portuali. Per le compagnie e gruppi portuali l'accredito è calcolato sulla base dei salari medi contrattuali fissati per la giornata retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti.

5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione di cui al comma 4 sono versate dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilità degli interventi straordinari, alle gestioni assicurative rispettivamente competenti secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

6. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni [recante estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati, *n.d.r.*].

7. Gli oneri sostenuti per l'erogazione della indennità e per gli accrediti di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato e rimborsati annualmente alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilità degli interventi straordinari.

8. In relazione alle operazioni di cui al presente articolo, sono disposti dal Ministro del tesoro a favore dell'INPS, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, contributi nella misura di lire 50 miliardi per l'anno 1987 e di lire 21 miliardi per l'anno 1988».

— Legge n. 720/1984: istituisce il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. La relativa tabella *A*, da ultimo sostituita dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1989), elenca gli enti e gli organismi pubblici che vi sono soggetti.

- Art. 3 della legge n. 1404/1956, recante soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale:

«Art. 3. - Per gli enti posti in liquidazione, ai sensi del primo comma dell'art. 1 [i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari, *n.d.r.*], l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonché i libri contabili e gli altri documenti dell'ente e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio od all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Il Ministro per il tesoro esercita, ove ne riscontri gli estremi, l'azione di resa di conto e quella di responsabilità verso gli amministratori e i liquidatori per fatti inerenti alla gestione degli enti di cui la liquidazione sia affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1».

Art. 2.

Intervento straordinario GEPI in Sicilia

1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169 *(a)*, è differito al 31 dicembre 1992.

(a) Il comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 108/1991 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione) prevede che: «Ai lavoratori di cui al comma 3 [lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della regione siciliana, *n.d.r.*], è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della mobilità e della disoccupazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1991. Tale trattamento non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonché con quelli a sostegno del reddito, a qualsiasi titolo e da qualunque ente erogati».

Il termine del 30 giugno 1991 è stato differito al 30 giugno 1992 dall'art. 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 22, e al 31 dicembre 1992 dal decreto qui pubblicato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A5112

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 211

Media dei titoli del 27 ottobre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	98 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,925
» » » 21- 4-1987/94	88,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	95,725
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	96,950
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	96,425
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	96,150
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	96,800
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,400
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,125
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,550
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,475
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,150
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,770
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,325
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,400
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	97,300
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,325
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	95,175
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,750
» » » » 1-12-1987/92	99,750
» » » » 1- 1-1988/93	99,600
» » » » 1- 2-1988/93	99,575
» » » » 1- 3-1988/93	99,725
» » » » 1- 4-1988/93	100,200
» » » » 1- 5-1988/93	100,350
» » » » 1- 6-1988/93	100,375
» » » » 18- 6-1986/93	98,925
» » » » 1- 7-1988/93	100,025
» » » » 17- 7-1986/93	98,825
» » » » 1- 8-1988/93	99,850
» » » » 19- 8-1986/93	98,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,725
» » » » 18- 9-1986/93	99 —
» » » » 1-10-1988/93	99,900
» » » » 20-10-1986/93	99,900
» » » » 1-11-1988/93	100,175
» » » » 18-11-1987/93	100,225
» » » » 19-12-1986/93	100,950
» » » » 1- 1-1989/94	99,575
» » » » 1- 2-1989/94	99,525
» » » » 1- 3-1989/94	99,475
» » » » 15- 3-1989/94	99,300
» » » » 1- 4-1989/94	99,575
» » » » 1- 9-1989/94	98,750
» » » » 1-10-1987/94	99,650
» » » » 1-11-1989/94	99,075
» » » » 1- 1-1990/95	98,500
» » » » 1- 2-1985/95	97,225
» » » » 1- 3-1985/95	95,875
» » » » 1- 3-1990/95	97,875
» » » » 1- 4-1985/95	94,800
» » » » 1- 5-1985/95	94,750
» » » » 1- 5-1990/95	98,425
» » » » 1- 6-1985/95	94,450
» » » » 1- 7-1985/95	94,775
» » » » 1- 7-1990/95	98,275
» » » » 1- 8-1985/95	95,100
» » » » 1- 9-1985/95	95 —
» » » » 1- 9-1990/95	97,725
» » » » 1-10-1985/95	96,275
» » » » 1-10-1990/95	98,275
» » » » 1-11-1985/95	98 —
» » » » 1-11-1990/95	98,525
» » » » 1-12-1985/95	98,750
» » » » 1-12-1990/95	96,950
» » » » 1- 1-1986/96	97,250
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,825
» » » » 1- 1-1991/96	97,825
» » » » 1- 2-1986/96	95,600
» » » » 1- 2-1991/96	97 —
» » » » 1- 3-1986/96	94,925
» » » » 1- 4-1986/96	95,150
» » » » 1- 5-1986/96	94,450
» » » » 1- 6-1986/96	93,875
» » » » 1- 7-1986/96	94 —

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	94,050
»	»	»	»	1- 9-1986/96	94,700
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,800
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,075
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,350
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96 —
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,125
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94,625
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,950
»	»	»	»	1- 4-1987/97	93,725
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,700
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,350
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,875
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,850
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97 —
»	»	»	»	1- 3-1991/98	94,950
»	»	»	»	1- 4-1991/98	95,700
»	»	»	»	1- 5-1991/98	95,850
»	»	»	»	1- 6-1991/98	96,525
»	»	»	»	1- 7-1991/98	94,975
»	»	»	»	1- 8-1991/98	94,450
»	»	»	»	1- 9-1991/98	94,775
»	»	»	»	1-10-1991/98	95,425
»	»	»	»	1-11-1991/98	95,850
»	»	»	»	1-12-1991/98	96.150
»	»	»	»	1- 1-1992/99	94,750
»	»	»	»	1- 2-1992/99	94,375
»	»	»	»	1- 3-1992/99	94,650
»	»	»	»	1- 4-1992/99	94.500
»	»	»	»	1- 5-1992/99	95 —

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 2-1993	99,375
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,225
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,425
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,300
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,250
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,125
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98 —
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98 —
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,700
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	97,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,450
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,275
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,250
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,200
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,050
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	97,050
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	97 --
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	96,500
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	96,500
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	94,600
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	94,300
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	94,325
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	94,625
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	94,825
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	94,875
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	94,700
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	94,475
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	94,450
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	92,950
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	92,800
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	92,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	94,275
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	93,150
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	92,300
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	92 —

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1984/92	10,50%	99,450
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,950
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,700
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,650
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,700
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,925
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,200
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,100
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,400
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,625
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,600
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	92,600
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,550
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	92,550
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,300
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99 —
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102,500
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	97,550
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	101,500
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	102,250
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	97,050
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	99,750
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	100,450
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	93,600
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	94,300

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M27102

N. 212

Media dei titoli del 28 ottobre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	98 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,920
» » » 21- 4-1987/94	88,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	95,720
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	95,600
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	96,420
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	96,150
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	96,800
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,400
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,125
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,550
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,475
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,150
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,770
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,325
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,400
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	97,300
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,325
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	95,170
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,750
» » » » 1-12-1987/92	99,775
» » » » 1- 1-1988/93	99,600
» » » » 1- 2-1988/93	99,725
» » » » 1- 3-1988/93	99,925
» » » » 1- 4-1988/93	100,475
» » » » 1- 5-1988/93	100,550
» » » » 1- 6-1988/93	100,550
» » » » 18- 6-1986/93	99,150
» » » » 1- 7-1988/93	100,025
» » » » 17- 7-1986/93	99,300
» » » » 1- 8-1988/93	100,050
» » » » 19- 8-1986/93	99,200

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,900
» » » » 18- 9-1986/93	99,625
» » » » 1-10-1988/93	99,950
» » » » 20-10-1986/93	100,025
» » » » 1-11-1988/93	100,525
» » » » 18-11-1987/93	100,600
» » » » 19-12-1986/93	101,020
» » » » 1- 1-1989/94	99,650
» » » » 1- 2-1989/94	99,575
» » » » 1- 3-1989/94	99,550
» » » » 15- 3-1989/94	99,425
» » » » 1- 4-1989/94	99,625
» » » » 1- 9-1989/94	99,020
» » » » 1-10-1987/94	100,100
» » » » 1-11-1989/94	99,150
» » » » 1- 1-1990/95	98,525
» » » » 1- 2-1985/95	97,425
» » » » 1- 3-1985/95	95,870
» » » » 1- 3-1990/95	97,950
» » » » 1- 4-1985/95	94,850
» » » » 1- 5-1985/95	94,800
» » » » 1- 5-1990/95	98,550
» » » » 1- 6-1985/95	94,625
» » » » 1- 7-1985/95	94,775
» » » » 1- 7-1990/95	98,250
» » » » 1- 8-1985/95	95,900
» » » » 1- 9-1985/95	95,300
» » » » 1- 9-1990/95	97,850
» » » » 1-10-1985/95	96,500
» » » » 1-10-1990/95	98,325
» » » » 1-11-1985/95	98,250
» » » » 1-11-1990/95	98,625
» » » » 1-12-1985/95	98,475
» » » » 1-12-1990/95	98,750
» » » » 1- 1-1986/96	96,950
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,950
» » » » 1- 1-1991/96	97,875
» » » » 1- 2-1986/96	95,650
» » » » 1- 2-1991/96	97,075
» » » » 1- 3-1986/96	94,970
» » » » 1- 4-1986/96	95,250
» » » » 1- 5-1986/96	94,375
» » » » 1- 6-1986/96	94 —
» » » » 1- 7-1986/96	94,125

Titolo				Scadenza	Quotazione
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 8-1986/96	94,275
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,050
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,250
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,600
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,700
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,070
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,100
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94,750
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,550
»	»	»	»	1- 4-1987/97	93,920
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,920
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,350
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94
»	»	»	»	1- 8-1987/97	94,200
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,750
»	»	»	»	1- 3-1991/98	95,250
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,200
»	»	»	»	1- 5-1991/98	96,125
»	»	»	»	1- 6-1991/98	96,700
»	»	»	»	1- 7-1991/98	91,475
»	»	»	»	1- 8-1991/98	95,050
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95,170
»	»	»	»	1-10-1991/98	95,700
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,100
»	»	»	»	1-12-1991/98	96,425
»	»	»	»	1- 1-1992/99	94,920
»	»	»	»	1- 2-1992/99	94,920
»	»	»	»	1- 3-1992/99	94,550
»	»	»	»	1- 4-1992/99	94,850
»	»	»	»	1- 5-1992/99	94,820

Titolo			Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,550
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,700
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,475
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,400
»	»	»	12,50%	1-10-1993	96,250
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,225
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	96,200
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,700
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	97,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,450
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,275
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,250
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,200
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,050
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	97,200
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	97,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	96,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	96,250
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	94,800
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	94,600
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	94,725
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	94,300
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	95,025
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	95,075
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	95,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	94,600
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	94,625
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	92,950
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	93 —
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	92,600
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	94,450
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	93,325
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	92,300
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	92,050

Titolo				Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,600
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,900
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,700
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,475
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,950
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,400
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,600
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,850
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	93,500
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,500
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94 - -
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	98,950
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99 - -
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,500
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	97,550
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	100 —
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	100,175
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	97,075
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	99,825
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	100,523
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	95 —
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	98,550

Il contabile del portafoglio dello Stato

92A128102

Cambi giornalieri del 6 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 6 novembre 1992

Dollaro USA	1356,56
ECU	1680,64
Marco tedesco	855,87
Franco francese	253,09
Lira sterlina	2085,98
Fiorino olandese	760,79
Franco belga	41,61
Peseta spagnola	11,962
Corona danese	223,30
Lira irlandese	2262,20
Dracma greca	6,609
Escudo portoghese	9,606
Dollaro canadese	1086,99
Yen giapponese	11,032
Franco svizzero	952,51
Scellino austriaco	121,65
Corona norvegese	210,42
Corona svedese	227,65
Marco finlandese	271,96
Dollaro australiano	949,19

92A5152

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale in data 9 aprile 1991, n. 916, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 10 maggio 1992, prot. n. 3464/2542, la società «Sacramora» S.p.a., con sede e stabilimento in Viserba di Rimini, via Popilia, 97, codice fiscale 00126540400, è stata autorizzata a:

1) confezionare e porre in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Sacramora», miscelata con l'acqua minerale naturale del nuovo pozzo captata nell'ambito della stessa concessione mineraria, nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica acidula, in contenitori vetro a rendere ml 460 e 920 - vetro a perdere e PET ml 250, 500, 1000, 1500 e 2000 - cartone politenato ml 500 e 1000;

2) modificare le etichette per aggiornamento dell'analisi chimica e chimico-fisica.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 9 aprile 1991, n. 918, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 10 maggio 1991, prot. n. 3066/2544, la società «La Galvanica» S.p.a., con sede e stabilimento in Rimini, via Torretta n. 2, codice fiscale 00142010404, è stata autorizzata a:

1) confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Fontesana» di Rimini (Forlì), già autorizzata, miscelata con l'acqua minerale naturale del nuovo pozzo «Fontesana 1» captata nell'ambito della stessa concessione mineraria, in ragione dell'85% sorgente Fontesana e del 15% pozzo «Fontesana 1» nei tipi naturale, addizionata di anidride carbonica-acidula e leggermente addizionata di anidride carbonica-acidula in contenitori di vetro a rendere nei formati ml 450 e 900 e di vetro a perdere nei formati ml 200, 250, 500, 750 e 1000;

2) modificare le etichette per l'aggiornamento dell'analisi chimica e chimico-fisica.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 9 aprile 1991, n. 919, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 10 maggio 1991, prot. n. 3067/2459, la società «Galvanina» S.p.a., con sede e stabilimento in Rimini, via Torretta, 2, codice fiscale 00142010404, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, come bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Galvanina» in contenitori di vetro a perdere nei formati 250 e 750 ml e vetro a rendere nel formato 750 ml.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 22 luglio 1991, n. 3017, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 9 settembre 1991, prot. n. 5301/4303, la società «Sacramora S.p.a.», con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia n. 97, codice fiscale 00126540400, si è provveduto a modificare parzialmente la propria deliberazione n. 873 del 6 marzo 1990 e precisamente si è provveduto a modificare le etichette di spalla relative alle confezioni di acqua minerale naturale «Sacramora» nel tipo addizionato di anidride carbonica, con altre non riportanti la dicitura »Frizzante».

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 5 novembre 1991, n. 4793, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 6 dicembre 1991, prot. n. 8027/6252, il comune di Salsomaggiore Terme con sede in Salsomaggiore Terme, piazza della Libertà, 1, e reparto di imbottigliamento in via delle Terme, 17/*a*, codice fiscale 00201150349, è stato autorizzato ad aggiornare i dati dell'analisi chimica e chimico-fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Pergoli di Tabiano» di Salsomaggiore Terme (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 21 gennaio 1992, n. 59, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 21 febbraio 1992, prot. n. 1214-976, la società Monteforte S.r.l., con sede in Montese (Modena), via Maserno Coveraie, 156/*a*, e stabilimento in Maserno di Montese (Modena), codice fiscale 00824500367, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Monteforte» di Maserno di Montese nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica e lievemente addizionata di anidride carbonica in contenitori di polietilene tereftalato atossico per alimenti (PET) della capacità di cl 50, 150 e 200.

92A5098

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2307/FPC del 4 novembre 1992 recante: «Sospensione di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre 1992 nella regione Toscana». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 5 novembre 1992).

All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza citata in epigrafe, alla pag. 31, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elencazione dei comuni dichiarati danneggiati della provincia di Lucca, tra il comune di Capannori e il comune di Coreglia è inserito il comune di *Castelnuovo Garfagnana*.

92A5148

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189